

CIRCOLARE N° 8 DEL 28/03/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

In data 22 marzo 2024, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, il contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa tre milioni di lavoratori.

RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO	
<p>L'accordo, con validità dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022, e in aggiunta una “Una Tantum” a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranches di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.</p> <p>Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione,• la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute,• una risposta al lavoro disagiato con l'innalzamento dell'indennità per le clausole elastiche per il part time,• il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l'occupabilità dei lavoratori,• l'attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne,• l'investimento sulla sanità integrativa.	<p><i>Novità previste dal rinnovo del Ccnl Commercio</i></p>

Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024, in tutte le aree esistenti, compresa l'area dell'ICT, vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti.

Classificazione del personale

Viene inoltre introdotta la classificazione per i dipendenti da imprese:

- comprese nella sfera di applicazione “servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone” adibiti a mansioni nell'ambito della pubblicità, marketing, comunicazione eventi;
- che svolgono attività di servizi in ambito di ricerche e analisi di mercato;
- che svolgono attività di servizi in ambito di revisione e consulenza aziendale.

Vengono infine previste apposite Commissioni tecniche che disciplineranno nuovi profili professionali con riferimento alle imprese culturali e creative e alle agenzie di pubblicità e comunicazione.

Nel settore distribuzione del farmaco, l'inquadramento e la permanenza al liv. 5 dell'allegato di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici saranno disciplinati entro il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda, invece, **gli aumenti stabiliti dall'accordo**, gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Minimi tabellari

Liv	Dal	Dal	Dal	Dal
	1.4.2023	1.4.2024	1.3.2025	1.11.2025
1Q	1.948,73	2.070,27	2.122,36	2.183,13
1	1.755,41	1.864,89	1.911,81	1.966,55
2	1.518,43	1.613,13	1.653,72	1.701,07
3	1.297,84	1.378,78	1.413,47	1.453,94
4	1.122,46	1.192,46	1.222,46	1.257,46
5	1.014,11	1.077,35	1.104,45	1.136,07
6	910,44	967,22	991,55	1.019,94
7	784,63	833,24	854,07	878,38

Op. 1	1.059,56	1.125,64	1.153,96	1.187,00
Op. 2	887,96	943,44	967,22	994,96

Una tantum

L'"una tantum" spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in esame, quindi solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024.

L'importo, suddivisibile in 15 rate mensili, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all'effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L'importo di "una tantum" sarà erogato in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025.

Agli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, l'importo di "una tantum" sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'importo di "una tantum", inoltre:

- deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa;
- non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

Trattandosi di un importo riferito ad annualità precedenti quella corrente, l'"una tantum" potrà essere assoggettata al regime di tassazione separata, ex art. 17 TUIR.

L'"una tantum" potrà essere assorbita da eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, che secondo prassi negoziale consolidata tra le Parti possono essere considerati a tutti gli effetti delle anticipazioni degli importi "una tantum". Pertanto, gli importi erogati dal 1° gennaio 2022 a tale titolo possono essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Gli importi dell'"una tantum" spettanti nelle due decorrenze per ciascun livello sono i seguenti:

Livello	Luglio 2024	Luglio 2025
---------	----------------	----------------

1Q	303,81	303,81		
1	273,67	273,67		
2	236,73	236,73		
3	202,34	202,34		
4	175,00	175,00		
5	158,11	158,11		
6	141,95	141,95		
7	121,53	121,53		
Op. 1	165,20	165,20		
Op. 2	138,69	138,69		
<p>In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del c.c.n.l. oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del c.c.n.l. sarà corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell'Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.</p> <p>Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di i.v.c. nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato dall'Istat. L'importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.</p> <p>Nell'accordo di rinnovo successivo all'accordo 22 marzo 2024 le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'i.v.c. eventualmente erogata.</p> <p>Altra novità prevista fa riferimento alla bilateralità.</p> <p>Infatti, viene specificato che il contributo in favore dell'Ente bilaterale territoriale (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore, su paga base e indennità di contingenza), va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali.</p> <p>Viene altresì confermato che l'E.d.r. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.</p>			<p><i>Indennità di vacanza contrattuale</i></p> <p><i>Bilateralità</i></p>	

<p>- festività pasquali: assunzioni nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;</p> <p>- riduzione patto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi stessi;</p> <p>- terziario avanzato: assunzioni per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione ed assistenza e vendita di prodotti innovativi anche digitali nell'ambito del terziario avanzato;</p> <p>- digitalizzazione: assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;</p> <p>- nuove aperture: assunzioni per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (in tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);</p> <p>- incremento temporaneo: assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.</p> <p>Anche in materia di contrattazione di 2° livello sono state introdotte interessanti novità.</p> <p>In particolare, si potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori part-time; individuare - quale legittima causale - manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi agli eventi.</p> <p>Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi.</p> <p>Dal 1° gennaio 2025, l'indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata ad € 155.</p>	<p><i>La contrattazione di 2° livello</i></p> <p><i>Lavoro a tempo parziale</i></p>
--	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani